

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 962

**Borse di studio ADISU Puglia. Indirizzi operativi a partire dall'Anno Accademico 2021/2022.**

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Diritto allo Studio Universitario e delle AFAM e sviluppo della ricerca universitaria", condivisa e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione riferisce quanto segue:

**Premesso che,**

- nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione Puglia, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio;
- la Regione Puglia, con la legge Regionale 18/2007, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della legge costituzionale n. 3/2001, in conformità con il proprio Statuto, disciplina le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini per l'accesso e per la frequenza dei corsi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 68/2012, esercita la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto;

**Considerato che:**

1. Con D.M. n. 256 del 18 marzo 2021 relativo ai limiti massimi degli indicatori ISEE-ISPE per l'anno accademico 2021/2022. (Protocollo nr: 9934 - del 09/04/2021 - AOODGSINFS - D.G. per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore) si è stabilito per l'Anno Accademico 2021/2022 che i limiti massimi dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) sono pari a Euro 23.626,32 e a Euro 51.361,58

2. Il comma 21 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 recita "Le regioni e le province autonome determinano l'importo della tassa per il diritto allo studio a partire dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le province autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30 giugno 1996, l'importo della tassa, la stessa è dovuta nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato."

L'art 11 della LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 45 ("Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia") ridetermina la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998) in tre fasce fissando la misura della fascia più bassa in euro 120 da applicarsi a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli essenziali di prestazioni (LEP) del diritto allo studio e fissando i restanti valori della tassa in euro 140,00 ed euro 160,00 da applicarsi a coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio."

L'art. 32 della LR 18/2007 (Tassa regionale annuale per il diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione), come modificato dall'art 11 della Lr 28 dicembre 2012, n. 45 ("Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2016 della Regione Puglia"), al comma 1 stabilisce che: "All'aggiornamento del limite massimo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 549/1995 provvede la Giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato." .

Il tasso di inflazione programmato, dal 2014 al 2021 ed in relativo aggiornamento del limite massimo della tassa è risultato il seguente.

**Tasso di inflazione programmato (variazioni percentuali in media d'anno)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	0,2	0,2	0,2	1,2	1	1,2	-0,2	0,5
<b>120,00 €</b>	120,24 €	120,48 €	120,72 €	122,17 €	123,39 €	124,87 €	124,62 €	125,25 €
<b>140,00 €</b>	140,28 €	140,56 €	140,84 €	142,53 €	143,96 €	145,68 €	145,39 €	146,12 €
<b>160,00 €</b>	160,32 €	160,64 €	160,96 €	162,89 €	164,52 €	166,50 €	166,16 €	166,99 €

3. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 al co. 1 dell'Art. 8 (I criteri per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi) recita: *“Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, per tutti i corsi di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento”.*

Il Decreto Legislativo n. 68/2012 al co.2 dell'Art. 9 (Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi) recita: *“Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento”.*

4. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 al co. 8 Art. 4 (Le procedure di selezione dei beneficiari) recita: *“Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:*

- *studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;*
- *studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;*
- *studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.*

**Ritenuto** che la Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 68/2012, esercita la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto;

**Tutto ciò premesso si ritiene opportuno:**

1. relativamente al punto 1, in considerazione del DM 256/2021, e del particolare momento segnato dalla emergenza epidemiologica in corso portare per l'Anno Accademico 2021/2022 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per poter accedere ai benefici del diritto allo studio rispettivamente a Euro 23.626,32 e a Euro 51.361,58
2. relativamente al punto 2, prendere atto dell'incremento del limite massimo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari sulla base del tasso di inflazione, come attualizzato tabella dal 2013

- ad oggi, e in considerazione del particolare momento segnato della emergenza epidemiologica in corso opportuno confermare la misura della fascia più bassa in euro 120 da applicarsi a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli essenziali di prestazioni (LEP) del diritto allo studio e fissando i restanti valori della tassa in euro 140,00 ed euro 160,00 da applicarsi a coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
3. relativamente al punto 3, di esonerare dal pagamento della tassa regionale gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co.1, della L.n. 104/1992 o con una invalidità pari o superiore al 66%;
  4. relativamente al punto 4, si dà mandato ad Adisu di definire nel Bando Benefici e servizi, la tipologia di studente (*"Fuori sede"*, *"Pendolare"* e *"In sede"*), considerando:
    - *"in sede"* gli studenti che risiedono nel medesimo Comune sede del corso frequentato.
    - *"Fuori sede"* gli studenti che risiedono in un Comune la cui distanza del centro urbano principale dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a sessanta minuti (calcolando nel caso di centri urbani distanti dalla stazione ferroviaria anche il tragitto sino alla stessa);

Ai sensi di quanto previsto nel D.lgs118/2011 provvederà il dirigente della sezione istruzione e Università all'adozione dei successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio finanziario

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS. N. 196/2003,  
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990, e dal dlgs n.33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e dal dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

*Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n 7/97 art. 4 comma 4, lett. d:*

1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato ad Adisu di adeguare a partire dall'Anno Accademico 2021/2022 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per poter accedere ai benefici del diritto allo studio rispettivamente a Euro 23.626,32 e a Euro 51.361,58 in attuazione al DM 256/2021;
3. di dare mandato ad Adisu di adeguare a partire dall'Anno Accademico 2021/2022 la misura della fascia più bassa in euro 120 e fissando i restanti valori della tassa in euro 140,00 ed euro 160,00 in considerazione del particolare momento segnato della emergenza epidemiologica in corso, pur

- prendendo atto dell'incremento del limite massimo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari sulla base del tasso di inflazione, come attualizzato tabella dal 2013 ad oggi;
4. di dare mandato ad Adisu di adeguare a partire dall'Anno Accademico 2021/2022 il pagamento della tassa regionale gli studenti con disabilità, esonerando coloro che hanno un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co.1, della L.n. 104/1992 o con una invalidità pari o superiore al 66%;
  5. di dare mandato ad Adisu di adeguare a partire dall'Anno Accademico 2021/2022 le disposizioni contenute nel Bando Benefici e Servizi in merito allo *status di studente "Fuori sede", "Pendolare" e "In sede"*, considerando:
    - *"in sede"* gli studenti che risiedono nel medesimo Comune sede del corso frequentato.
    - *"Fuori sede"* gli studenti che risiedono in un Comune la cui distanza del centro urbano principale dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a sessanta minuti (calcolando nel caso di centri urbani distanti dalla stazione ferroviaria anche il tragitto sino alla stessa);
  6. di notificare il presente provvedimento all'Agenzia ADISU Puglia;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dalle stesse predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La Responsabile di P.O.**

Dott.ssa Alessandra Maroccia

**La Dirigente della Sezione**

Arch. Maria Raffaella Lamacchia

*Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione:*

**Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione**

Avv. Silvia Pellegrini

**L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro**

Prof. Sebastiano Leo

**LA GIUNTA**

- UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
  - VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare mandato ad Adisu di adeguare a partire dall'Anno Accademico 2021/2022 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della situazione

- Patrimoniale Equivalente (ISPE) per poter accedere ai benefici del diritto allo studio rispettivamente a Euro 23.626,32 e a Euro 51.361,58 in attuazione al DM 256/2021;
3. di dare mandato ad Adisu di adeguare a partire dall'Anno Accademico 2021/2022 la misura della fascia più bassa in euro 120 e fissando i restanti valori della tassa in euro 140,00 ed euro 160,00 in considerazione del particolare momento segnato della emergenza epidemiologica in corso, pur prendendo atto dell'incremento del limite massimo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari sulla base del tasso di inflazione, come attualizzato tabella dal 2013 ad oggi;
  4. di dare mandato ad Adisu di adeguare a partire dall'Anno Accademico 2021/2022 il pagamento della tassa regionale gli studenti con disabilità, esonerando coloro che hanno un riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co.1, della L.n. 104/1992 o con una invalidità pari o superiore al 66%;
  5. di dare mandato ad Adisu di adeguare a partire dall'Anno Accademico 2021/2022 le disposizioni contenute nel Bando Benefici e Servizi in merito allo *status di studente* "Fuori sede", "Pendolare" e "In sede", considerando:
    - "in sede" gli studenti che risiedono nel medesimo Comune sede del corso frequentato.
    - "Fuori sede" gli studenti che risiedono in un Comune la cui distanza del centro urbano principale dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo pari o superiore a sessanta minuti (calcolando nel caso di centri urbani distanti dalla stazione ferroviaria anche il tragitto sino alla stessa);
  6. di notificare il presente provvedimento all'Agenzia ADISU Puglia;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO